

Ordinanza n. 80

Ischia, - 7 MAG. 2015

## Ufficio Tecnico Comunale

(Testo Unico delle disposizioni in materia edilizia approvato con D.P.R. n° 380 del 6/6/2001 e ss. mm. ed ii.)

### IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

**VISTO** l'ordinanza n° 12 del 09.05.2001 con la quale si ingiungeva al sig. De Georgio Sergio, nato a Napoli il 25.11.1978, residente in Ischia al corso Vittoria Colonna n° 147, di demolire e ripristinare lo stato dei luoghi originario, entro 90 giorni dalla notifica, le opere realizzate in assenza di titolo abilitante, nei locali all'insegna "Turboplay", consistenti: "...1) – manufatto a livello stradale, ad ovest e in ampliamento al corpo di fabbrica principale, costituito da copertura leggera, con scala di accesso al seminterrato ed area a livello stradale; 2) – ampliamento al manufatto ad un livello adibito a sala giochi della superficie di mq. 174 circa....

**VISTO** la sentenza del T.A.R. Campania sez. III n° 5073/2012 con la quale veniva respinto il ricorso proposto dal sig. De Georgio Sergio, avverso l' Ordinanza di Demolizione n° 12 del 09.05.2001;

**VISTO** la sentenza del Consiglio di Stato sez. VI n° 5388/2013 con la quale veniva accolto il ricorso avverso la sentenza T.A.R. Campania sez. III n° 5073/2012 con conseguente annullamento dell'Ordinanza di Demolizione n° 12/2001, precisando che: "...Spetterà, quindi, all'amministrazione comunale operare una complessiva rivalutazione della fattispecie e degli atti di causa e statuire nuovamente ( in base a un esame che tenga compiutamente conto dei documenti grafici in atti e dell'ulteriore, pertinente documentazione) in ordine al regime urbanistico ed edilizio agli stessi applicabile.

*In sede di rivalutazione, il Comune di Ischia potrà tenere conto (laddove ne sussistano le condizioni) delle ulteriori circostanze rilevanti del caso (fra cui – ma solo a titolo di esempio – la circostanza evidenziata dal Comune appellato e dagli intervenienti Condominio Irene e signora Francesca Romano secondo cui, anche laddove si dimostrasse la preesistenza degli interventi in parola al 1967, risulterebbe comunque determinati – in danno della società appellante – la carenza della licenza edilizia comunale e del prescritto nulla-osta paesaggistico, in quanto comunque dovuti e nel caso di specie mancanti)...Per le ragioni sin qui esposte l'appello in epigrafe deve essere accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere disposto l'annullamento degli atti impugnati in primo grado, fatta salva l'adozione di ulteriori atti da parte del Comune appellato all'esito di una rinnovata valutazione della complessiva fattispecie...Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla gli atti impugnati in primo grado, fatta salva l'adozione di ulteriori atti da parte del Comune appellato...";*

**VISTO** che da ulteriori ricerche effettuate nell'archivio comunale sono state rinvenute le licenze edilizie rilasciate al Sig. PROVITOLA Gilberto:

- 1) n° 29 del 07/11/1956 corredata dal preventivo nulla osta della Soprintendenza ai Monumenti della Campania n° 2644 del 18/05/1953, ai sensi della legge 1497 del 29/06/1939, per la realizzazione di un piano in sopraelevazione per uso abitazione, in Via Vittoria Colonna 55;
- 2) n° 31/59 del 08/04/1959, corredata dal preventivo nulla osta della Soprintendenza ai Monumenti della Campania sez. BB.NN. n° 13104 del 13/01/1959, ai sensi della legge 1497 del 29/06/1939, relativa alla costruzione di una scala e la copertura di un terrazzo riguardante il fabbricato principale, interessato dal provvedimento di demolizione n° 12 del 09.05.2001 per opere abusive in ampliamento;

**VISTO** i grafici allegati alle suddette licenze edilizie n° 29/56 e n° 31/59, dai quali si rileva che l'intera area retrostante il fabbricato principale e quella laterale, interessate dal provvedimento di demolizione n° 12/2001, erano prive di fabbriche e quindi oltre ai manufatti precedentemente individuati e descritti come di seguito: "1) – manufatto a livello stradale, ad ovest e in ampliamento al corpo di fabbrica principale, costituito da copertura leggera, con scala di accesso al seminterrato ed area a livello stradale; 2) – ampliamento al manufatto ad un livello adibito a sala giochi della superficie di mq. 174 circa", risulta abusivo e realizzato senza licenza edilizia, prevista dalla legge 1150 del 17/08/1942 e nulla osta della Soprintendenza, previsto dall'art. 7 della legge 1497 del 29/06/1939, anche il "manufatto ad un livello adibito

a sala giochi...” per mq 116,00 circa, e quindi l'intero manufatto ad un livello posto in aderenza al lato nord del fabbricato principale, per una superficie coperta di mq 290,00 circa, come da rapporto tecnico prot. n° 73/UTC del 16/01/2001;

**RILEVATO** che lo Sportello Unico per l'Edilizia, con nota prot. n° 9433 del 09/04/2014, ha richiesto all'I.G.M. di Firenze foto aeree relative all'immobile interessato dall'ordinanza di demolizione n° 12/2001 e che dalla fotografia aerea, pratica n° 2018/14 F° 183-184 volo 15-10-1966 Serie V Fotogramma 77, i corpi di fabbrica di cui alla lettere A, B e C, di seguito meglio individuati, non esistevano e che inoltre dalla fotografia aerea, pratica n° 2018/14 F° 183 – 184 volo 19-05- 1974 serie XXI fotogramma 953, i corpi di fabbrica A e C non appaiono dalle vedute aeree;

**VISTO** tutto quanto sopra, le opere abusive vengono così come di seguito individuate: A) manufatto costituente ingresso da C.so Vittoria Colonna, con scala di accesso al piano seminterrato, lato ovest, lungo il confine con il viale dell'Hotel Alexander, di mq 95,00 circa; B) in ampliamento al piano seminterrato del corpo di fabbrica principale, sottoposto alla quota del Corso V. Colonna, corpo di fabbrica rettangolare di mq 116,00 circa sito al piano seminterrato, lato nord; C) in prosieguo verso est corpo di fabbrica rettangolare di mq 174,00. Tutti i corpi sono stati realizzati abusivamente senza il preventivo Nulla Osta paesistico della Soprintendenza e senza licenza edilizia, in epoca successiva all'08/04/59, come si evince dal grafico allegato alla Licenza Edilizia n° 31/59 corredato dal preventivo N.O. paesistico n° 13104 del 13/01/1959 rilasciato ai sensi della Legge n° 1497/39;

I lavori di cui sopra sono stati realizzati in Ischia al Corso Vittoria Colonna n° 147 al N.C.E.U. foglio 6 part.lla n° 18 - 27;

**CONSIDERATO** che si tratta di opere comunque abusive perché prive di N.O. paesistico ex Legge 1497/39 necessario nell'edificazione sul territorio dell'Isola d'Ischia per effetto del D.M. del 09.09.1952 nonché della Licenza Edilizia ai sensi della Legge n° 1150/42, trattandosi di zone di rilevante pregio paesistico ed edilizio, con una serie continua di edifici sul Corso principale del Comune;

**VISTO** che per le opere di cui all'ordinanza di demolizione n° 12 del 09.05.2001, e quelle ulteriori individuate con il grafico allegato alla licenza edilizia n° 31/59 e le fotografie aeree, come dettagliatamente descritte con rapporto tecnico prot. n° 73/UTC del 16/01/2001, non risultano rilasciate Licenze Edilizie né nulla-osta paesistico ai sensi dell'art. 7 della Legge n° 1497 del 29.06.1939;

**VISTO** la Legge n° 1497 del 29.06.1939;

**VISTO** la Legge n° 1150 del 17.08.1942;

**VISTO** il D.M. del 09.09.1952 pubblicato sulla G.U. n° 224 del 26.09.1952, con il quale l'intero territorio comunale veniva sottoposto a vincolo Paesistico;

**VISTO** la Legge n° 765 del 06.08.1967 (Legge Ponte);

**VISTO** la Legge n° 10 del 28.01.1977 (Legge Bucalossi);

**VISTO** la Legge Regionale n. 10 del 23.2.1982, pubblicata nel B.U. n. 17 del 1.3.1982 e le direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative sub delegate dalla Regione Campania ai Comuni con Legge 1.9.1981, n. 65 (tutela dei beni ambientali);

**VISTO** la Legge n° 47 del 28.02.1985;

**VISTO** il P.R.G. del Comune di Ischia approvato con Decreto del Presidente della G.R. della Campania n° 5071 del 22/6/1983, pubblicato sul B.U.R.C. della Regione Campania n° 41 del 18.7.83, la cui adozione è stata reiterata con delibera di G.M. n° 1225 del 22.9.88, ratificata con delibera di C.C. n° 37 dell' 11.11.88;

**VISTO** il P.T.P. dell'Isola d'Ischia approvato con D.M. del 08.02.1999, pubblicato sulla G.U. N° 94 del 23/4/1999;

**VISTO** l'art. 31(L) (Testo Unico delle disposizioni Legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con D.P.R. n° 380 del 6/6/2001 e ss. mm. ed ii.;

**VISTO** la deliberazione di Giunta Municipale n° 28 del 9/03/2004;

**RILEVATO** che il territorio del Comune di Ischia è assoggettato a vincolo paesistico generico giusta D.M. 9.9.1952 (pubbl. nella G.U. n. 224 del 26.9.1952), ai sensi della Legge 29.6.1939 n. 1497, come sostituito dal D.L.vo n. 490 del 29.10.1999, come sostituito dal D.L.vo n° 42 del 22/01/2004, come integrato dalla L. 308 del 15/12/2004 e ss. mm. ed ii.;

**VISTO** l'art. 107 del D.L.vo 267 del 18.8.2000 e ss. mm. ed ii.;

**RITENUTO** la sussistenza del pubblico interesse, anche in considerazione del fatto che l'esercizio dei poteri sanzionatori della P.A. è un'attività vincolata, priva di margini di discrezionalità;

## **ORDINA**

al sig. De Georgio Sergio, come sopra generalizzato, la demolizione degli abusi descritti in premessa e il ripristino dello stato dei luoghi originari, entro e non oltre il termine di novanta giorni decorrente dalla notifica della presente ordinanza, per i seguenti corpi:

- A) manufatto costituente ingresso da C.so Vittoria Colonna, con scala di accesso al piano seminterrato, lato ovest, lungo il confine con il viale dell'Hotel Alexander, di mq 95,00 circa;
- B) ampliamento al piano seminterrato del corpo di fabbrica principale, sottoposto alla quota del Corso V. Colonna, corpo di fabbrica rettangolare di mq 116,00 circa sito al piano seminterrato, lato nord;
- C) corpo di fabbrica rettangolare in prosieguo verso est di mq 174,00.

CHE IL MATERIALE DI RISULTA, VENGA TRASPORTATO AD UN SITO AUTORIZZATO ALLO SMALTIMENTO A CURA E SPESE DEL SIG. DE GEORGIO SERGIO NATO A NAPOLI IL 25.11.1978, RESIDENTE IN ISCHIA AL CORSO VITTORIA COLONNA N° 147.

## C O M U N I C A

- che il Responsabile del Procedimento è l'ing. Francesco Fermo.

### S I N O T I F I C H I

- Al sig. De Georgio Sergio, come sopra generalizzato, restituendone copia con relata di avvenuta notifica;

Si Trasmetta:

- Al Comando Vigili Urbani, per l'ottenimento del dissequestro del cantiere e/o manufatto da parte dell'A.G., qualora non abbia provveduto la parte, nonché di tutti gli adempimenti di propria competenza;
- Alla Procura della Repubblica di Napoli;
- Al Comando Carabinieri di Ischia;
- Al Comando della Polizia di Stato di Ischia;
- Alla Soprintendenza BAP di Napoli e Provincia – P.za Plebiscito Palazzo Reale - Napoli.

SI TRASMETTA, inoltre, ai sensi della circolare n° 44/SP del 19.01.2009 dell'Area Generale di Coordinamento Governo del Territorio, Tutela Beni Paesistico – Ambientali e Culturali Settore Urbanistica della Regione Campania pubblicata sul B. U. R. C. n° 10 del 16.02.2009 a seguito di Decreto Dirigenziale n° 4 del 28 gennaio 2009 emesso dal Dirigente del Settore Urbanistica della Regione Campania:

- a) Alla società E.V.I. – Ufficio Amministrativo – Via Leonardo Mazzella n° 36 - Ischia;
- b) Alla società ENEL – Via Iasolino – Ischia;
- c) Alla società TELECOM – Centro Direzionale Isola F6 – 80143 Napoli;
- d) All'ASL – Via Alf. De Luca – Ischia.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi del 4° comma dell'art. 3 della legge del 07.08.90 n° 241 e ss. mm. ed ii., è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. Campania secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971 n. 1034, come modificata ed integrata dalla legge n° 205/2000, o, in alternativa, di ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n°1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica della presente.

I VV. UU. del servizio Vigilanza Edilizia sono incaricati degli accertamenti per l'esecuzione della presente.

**Il Responsabile Area Tecnica**

(ing. Francesco Fermo)



